

13410

NE 2004 -

13410

SENATO DEL REGNO

SEGRETARIATO GENERALE

2
14

Nome e cognome del Senatore

Mancini Bruno

Data del R. Decreto di nomina

23 Maggio 1939 - XVII

Categoria

12^a

Luogo e data di nascita

Roma il 1° Aprile 1880.

Titoli gentilizii, professionali e cavallereschi

DOCUMENTI PRESENTATI

Atto di nascita

notizie personali

Data dell'adunanza della Commissione permanente nella quale furono esaminati i titoli e risoluzioni adottate

26 MAG 1939 Anno XVII

Nome del relatore

Data della relazione e numero dello stampato

Data della deliberazione del Senato

Data del giuramento 27 MAG 1939 Anno XVII

Data della trasmissione al Senatore del R. Decreto di nomina

ANNOTAZIONI

Decaduto dalla carica di senatore con ordinanza 30 OTT. 1944 dell'Alta Corte di Giustizia emanata dall'Art. 2 del Decreto legislativo interministeriale 27 luglio 1944, n. 180, per le sanzioni contro il fascismo.

Rescisa la decadenza con ordinanza dell'Alta Corte in data 9 Luglio 1946



Presidenza del Consiglio dei Ministri
GABINETTO

Si attesta che il dott. Bruto Mancini, Consigliere della Corte dei conti, entrato nell'Amministrazione dello Stato il 29 ottobre 1903, è stato nominato al grado attuale con R. decreto 29 maggio 1933-XI, a decorrere dal 25 aprile 1933-XI.

Si rilascia la presente dichiarazione per essere allegata a corredo del R. decreto 23 corrente concernente la nomina a Senatore del predetto magistrato.

Roma, addì 25 maggio 1939-XVII.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Archivio storico del Ministero dell'Interno



SENATO DEL REGNO

Roma, 26 MAG 1939 Anno XVII

COMMISSIONE
PER LA VERIFICA DEI TITOLI
DEI NUOVI SENATORI

Il Presidente della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, comunica che la Commissione stessa, nella riunione del 26 MAG 1939 Anno XVII, ha convalidato la nomina a Senatore del Regno del signor Bruto MANCINI.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

A Sua Eccellenza

IL PRESIDENTE DEL SENATO DEL REGNO

ROMA

NOME e COGNOME:

Mancini Bruno

DATA e LUOGO DI NASCITA:

Roma 1° Aprile 1880

figlio di

Ottore

e di

Maria Pace

STATO DI FAMIGLIA:

Moglie

Albina Antonelli

Figli (con indicazione per ognuno della data di nascita)

1. *Maria - 10 Febbraio 1908* 4. *Ottore - 13 Agosto 1916*

2. *Emilio - 3 Dicembre 1909* 5. *Angelo - 16 Luglio 1917*

3. *Vito - 16 giugno 1912* 6. *Alberto - 26 giugno 1919*

TITOLI NOBILIARI:

7. *Giulio - 12 Febbraio 1923 - I*

TITOLI ACCADEMICI, PROFESSIONALI, CARICHE RICOPERTE ecc.

*Laurea in matematica finanziaria ed attuariale
Consigliere Segretario Generale della
Corte dei Conti*

INDICAZIONE DEL GRADO RAGGIUNTO NELLE ONORIFICENZE DEGLI ORDINI:

Corona d'Italia

Cavaliere di Gran Croce

SS. Maurizio e Lazzaro

Commendatore

ALTRE ONORIFICENZE:

*Gran Ufficiale dell'Ordine Coloniale della Stella
di S. Stefano*

CAMPAGNE DI GUERRA:

DECORAZIONI DI GUERRA O DELLA RIVOLUZIONE FASCISTA:

ISCRIZIONE AL PARTITO NAZIONALE FASCISTA: Dal *29 Ottobre 1932 - XI*

presso il Fascio di

Roma

RESIDENZA e ABITAZIONE:

Via Rovereto 11 - Roma

Roma, li 30 maggio 1939 Anno XVII

IL SENATORE

Mancini Bruno

NOTA - Con preghiera di voler riempire e restituire il presente modulo al Segretario Generale del Senato.



CORTE DEI CONTI
DEL REGNO D'ITALIA

IL CONSIGLIERE
SEGRETARIO GENERALE

4
Roma 31/5/1929 - XVIII

Caro Professore

rispetto, qui

acclusa; il certificato di nascita e la
fotografia militaresca.

Raccomando ancora, per le ragioni
già dette, ieri per telefono, la
mia assegnazione per ora alla Com-
missione per l'Africa Italiana,
cordalmente con
Mancini

34766

5



Mod. N. 109
Mod. N. 2 - 30 MAG



GOVERNATORATO DI ROMA

DIREZIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO DI NASCITA

Si trasmette al Signor

Como da richiesta N.

del

Prot. N.

Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile
certifica che dal Registro degli atti di nascita dell'anno

mille *800 ottanta*

serie *A* vol. *1* parte *1* N. *766*

risulta che nel giorno *primo* del mese

di *aprile* mille *ottocento ottanta*

è nato in Roma (*)

Mancini Bruto
da Ettore
e da Pace Maria

Roma, li *30* MAG 1939 Anno *XVII* 93 Anno

L'impiegato incaricato

L'Ufficiale di Stato Civile

(*) Cognome e nome del nato.

MINISTERO DELL'INTERNO

SENATO DEL REGNO

1319

Mancini dott. Bruto



Maurizio Bonis

11 8

ASSSR

Archivio storico del Senato della Repubblica

7 FEB. 1954

Foto-Luglielli - Via del Babuino 154 - Roma

SENATO DEL REGNO

STATO DELLE ONORIFICENZE

dell' Onorevole Senatore MANCINI dott. Bruto di Ettore

GRADO	ORDINE MAURIZIANO		ORDINE CORONA D'ITALIA			NOTE
	Data		Data			
Cavaliere.	4	giugno 1931	30	agosto	1919	
Cavaliere Ufficiale	30	maggio 1931		-		
Commendatore.	11	giugno 1936	19	aprile	1930	
Grande Ufficiale			20	aprile	1934	
Gran Cordone.			21	aprile	1939	

Altri Ordini Cavallereschi: _____

10

RODI

Mancini dott. Bruto, nato a Roma il 1° aprile 1880.

Consigliere della Corte dei Conti. Entrato nell'Amministrazione dello Stato nel 1904, è stato nominato al grado attuale nell'aprile 1933-XI. È Segretario generale della Corte dei Conti dal 1929-VII.

ASSSR
M. E. F.
Ministero del Senato della Repubblica

Caro Camerata,

Vi comunico che, come Fascista Senatore, Voi siete stato iscritto all'Unione Nazionale Fascista del Senato.

La quota di partecipazione all'Unione Nazionale Fascista è di L.25, che Vi prego di versare, a mezzo dell'unico modulo, sul conto corrente n. 1/18002.

Saluti

IL PRESIDENTE

f.to: SAILER

Manenti

UNIONE NAZIONALE FASCISTA DEL SENATO



Senatore **MANCINI Bruto** _____

Iscritto all'Unione il _____

Data di iscrizione al Partito Nazionale

Fascista **29 ottobre 1932** _____

Anzianità di iscrizione al Partito Nazionale

Fascista _____

FEDERAZIONE **dell'Urbe** _____

FASCIO di _____

ANNOTAZIONI _____

Sette figli _____

13

Da restituire valendosi dell'unita busta in franchigia.

Elenco delle Commissioni legislative

- 1 - Commissione di finanza;
- 2 - Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale;
- 3 - Commissione degli affari interni e della giustizia;
- 4 - Commissione degli affari dell'Africa Italiana;
- 5 - Commissione delle Forze Armate;
- 6 - Commissione dell'educazione nazionale e della cultura popolare;
- 7 - Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni;
- 8 - Commissione dell'agricoltura;
- 9 - Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia.

Indicazione, in ordine di preferenza, delle Commissioni legislative, ad una delle quali desidererei essere assegnato.

- 1° *Africa Italiana*
- 2° *Economia corporativa e dell'autarchia*
- 3° _____

Addis *Mayya* 1939-XVII.

IL SENATORE

Manrico Pini

Data dei discorsi	O G G E T T O	Data dei discorsi	O G G E T T O
11-5-40	784 - Norme modificative agli ordinamenti dell'amministrazione dell'Africa italiana.		
30-7-41	1489 - Modifica organica guardie scorte e guardie del corpo di polizia dell'Africa italiana.		
13-11-41	1602 - Pagamenti da effettuarsi sul fisco per conto del governo dell'Africa orientale italiana.		
9-4-42	1804 - Norme relative alle pensioni sul fisco, durante lo stato di guerra, delle attività economiche esercitate nell'Africa italiana.		

15

R E L A Z I O N I

Leg. 30 ^a	Leg.	Leg.	Leg.	Leg.	Leg.
372 1370					

Leg.	NOMINE, CARICHE, ecc.	Leg.	NOMINE, CARICHE, ecc.
30 ^a	Membro Commissione affari africani italiani		

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, ecc.

--	--

15 Luglio 1964

~~Caro~~ ~~Caro~~ Dott. Bruno Mancini

~~Senatore del Regno~~

~~Segretario Generale della Corte dei Conti~~

notuisca l'uscita dichiarata,
abitualmente firmata, non trova
dov'è in alcuna delle condizioni
in' indicate

Dichiaro:

- 1) di non essere squadrista
- 2) di non aver partecipato alla marcia su Roma;
- 3) di non aver ricoperto cariche nel partito fascista e nella milizia;
- 4) di non essere insignito della sciarpa littorica;
- 5) di non aver aderito alla cosiddetta repubblica sociale italiana.-

Roma, 15 luglio 1944.-

Lu. Mancini Boni


Senatore M A N C I N I

ASSR
Archivio Storico del Senato della Repubblica

Copia

SENATORE DOT. BRUTO MANCINI

DEDUZIONI PER L' ALTA CORTE DI GIUSTIZIA



A S.E. il Presidente dell'Alta Corte di Giustizia
per le sanzioni contro il fascismo

Roma

Con foglio dell'8 corr., notificatomi in pari data, mi sono stati contestati gli addebiti formulati contro di me da S.E. l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, ai fini della decadenza dalla carica di Senatore a norma dell'art. 8 del D.L. Lgt. 27 Luglio 1944 n° 159.

Tali addebiti sono quelli di cui al 6° gruppo della relativa richiesta e precisamente: "E' composto dei Senatori che non hanno contribuito al mantenimento del fascismo nei gruppi ed uffici indicati prima, ma che appaiono responsabili di aver mantenuto il fascismo e resa possibile la guerra sia con i loro voti, sia con azioni individuali, fra cui propaganda esercitata fuori e dentro il Senato, senza contare che alcuni furono nominati con titoli insufficienti.

Nei miei confronti l'E.V. ha poi in particolare osservato:

" Il Consigliere della Corte dei Conti Bruto Mancini fu nominato Senatore nel 1939. Valgono per lui le considerazioni fatte per altri Senatori, che pur svolgendo la loro attività nelle commissioni legislative (il Senatore Mancini in quella dell'Africa Italiana nel 1939) non si opposero all'infesta politica fascista, violatrice, tra l'altro, delle norme statutarie."

Espongo qui di seguito, ai sensi dell'art. 8 del D.L. Lgt. 13 Settembre 1944, le mie deduzioni in contrario.

Rilevo anzitutto che recatomi alla cancelleria dell'Alta Corte a prendere visione del fascicolo che mi riguarda, nessun atto o documento vi ho trovate inserite all'infuori della copia del foglio di notifica più sopra citate.

Dal che deve dedursi che gli addebiti sono il frutto di una induzione e non di fatti specifici che d'altra parte non possono esservi come in appreso dirò.

Credo opportuno premettere qualche notizia che valga subito a chiarire la natura delle mie attività professionali ed il mio comportamento dal punto di vista politico.

Entrai a far parte dell'Amministrazione dello Stato nell'anno 1903 per pubblico concorso, prima presso il Ministero di Agricoltura, Industria e

Commercio, poi alla Corte dei Conti ove raggiunsi il grado di Consigliere (IV) il 25 aprile 1933 e dopo circa 9 anni, il 16 Gennaio 1942, quelle di Presidente di Sezione (III) che attualmente rivesto.

La mia carriera bastate quindi normalissima in quanto dovuta esclusivamente al mio lavoro in servizio dello Stato e non a favoritismi e ad interventi politici.

Sono stato sempre avversario del fascismo e ovunque mi conosca personalmente ne può far fede. Cito, tra i tanti, il Marchese Don Giovanni Battista Sacchetti, Forzier Maggiore dei Sacri Palazzi, S.M. il Dott. Gaetano Balducci, Ragioniere Generale dello Stato, S.M. il Dott. Michele Colonna, Presidente di Sezione Onorario della Corte dei Conti.

Sollecitato ad iscrivermi al Partito dopo il 28 Ottobre 1922 per far parte dei gruppi di competenza che allora sorsero, rifiutai cordemente. In queste condizioni mi trovò, nel 1929, il presidente Gasperini - allora nominato e che io non conoscevo affatto - e egli malgrado mi affidò l'incarico di Segretario Generale della Corte dei Conti per motivi evidentemente non di ordine politico, bensì di ordine tecnico giuridico per aver avuto notizia della mia completa conoscenza di tutti i problemi concernenti l'istituto.

Come dipendente dallo Stato, dovetti però chiedere la tessera nel 1932 quando l'iscrizione fu resa obbligatoria, non potendo perdere la frutto di circa 30 anni di lavoro mentre avevo ancora quasi tutti i figliuoli a carico.

Anche dopo l'impetuosa abolizione conservai intatto nella mia linea di condotta mantenendomi del tutto estraneo al fascismo, ai suoi postulati ed alle sue gerarchie.

Non frequentai mai le organizzazioni del partito ed agli inviti ad intervenire alle riunioni del gruppo regionale sfuggii sempre, adducendo ragioni di impossibilità in dipendenza della mia carica. Così pure non ho mai partecipato ad adunato e neanche alle totalitarie - per le quali sono mandati gravi sanzioni agli assenti - come quella in Piazza Venezia del 2 Ottobre 1935 per la dichiarazione di guerra all'Estopia e del 5 Maggio 1936 per la proclamazione dell'Impero.

Dagli atti della Corte dei Conti debbono risultare le lettere al segre-

tario del partito con le quali si faceva presente la necessità di dispensarmi dal prender parte alle dette manifestazioni.

Quando nel 1939 si procedette ad una notevole immissione nel Senato di nuovi Membri per riparare ai vuoti verificatisi nel quinquennio anteriore, io non sollecitai la nomina, come è provato dal fatto che il Presidente della Corte non mi comprese in un primo elenco di propositi. Ma venuta la disposizione che escludeva coloro che non avevano ancora raggiunti i 60 anni ed essendosi pertanto dovute rinnovare le proposte soltanto allora, in conseguenza della mia età, fui incluso fra i designati quale appartenente, da oltre 5 anni, alla dodicesima categoria dell'art. 33 dello Statuto del Regno.-

E con me, come appartenente alla stessa categoria, fu proposto il Consigliere Fioretti Attico Ugo.- Ciò quindi non avvenne per compiacenza nei miei esclusivi riguardi, del Presidente Gasperini o per benemerienze politiche che mai ho avuto, ma solo in riconoscimento dei servizi che avevo resi allo Stato in circa 40 anni di indefesso lavoro.-

Prestai regolare giuramento in Assemblea Plenaria il 23 Maggio 1939 ed in base al Regolamento del Senato, approvato il 21 Dicembre del precedente anno, venni, a mia richiesta, assegnato alla Commissione per l'Africa Italiana.-

Preferii questa alle altre, per due ordini di considerazioni: in primo luogo perchè in dipendenza del mio impiego statale avevo una specifica cognizione delle questioni amministrative dei territori africani, in secondo luogo perchè prevedevo, come poi avvenne di fatto, che la detta Commissione avrebbe avuto una scarsissima attività ed in materie riguardanti persone ed istituti di interesse locale in quanto alla emanazione di norme aventi forza di legge, in Libia ed in Africa Orientale, provvedevasi normalmente con Regio Decreto (cfr. art. 44 del R.D.L. 3 Dicembre 1934 n. 2012 e 55 del R.D.L. 1° Giugno 1936 n. 1019).

La mia funzione legislativa si sarebbe pertanto ridotta ad un minimo di contenuto soprattutto tecnico - che non sarebbe stato in contrasto con la mia costante linea di condotta verso il regime dal quale profondamente dissentivo.-

Quanto sopra ritengo possa sufficientemente chiarire la mia figura sp

to il profilo politico.-

Fatta questa necessaria premessa, addivengo ora alla contestazione delle accuse mossemi dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il Fascismo.-

Esse consisterebbero nell'aver contribuito al mantenimento del fascismo ed a rendere possibile la guerra:

- con i propri voti in Senato;
- con la propaganda entro e fuori il Senato;
- con altre azioni individuali.-

Osservo in contrario:

Con i propri voti in Senato - Al riguardo occorre tener presente che ho esercitato la mia funzione di Senatore posteriormente alla entrata in vigore del Regolamento del Senato del 21 Dicembre 1928 che uniformandosi alle norme della legge 19 Gennaio 1939 n. 129, allora in corso di approvazione, aveva stabilito che i disegni di legge erano approvati, nel loro complesso non più con votazione, come dalla promulgazione dello Statuto era sempre avvenuto, bensì con la semplice lettura.-

Il voto era consentito solo per l'approvazione delle proposte formulate in sede di discussione generale o per gli emendamenti ed articoli aggiuntivi, in sede di discussione degli articoli.-

Devesi però considerare che sia le une che gli altri, si intendevano ritirati se non accettati dal Governo, salvo che la votazione - per i disegni di legge di competenza dell'Assemblea Plenaria - fosse richiesta dal Governo o domandata per iscritto da almeno 30 Senatori.-

Questa eventualità, nella quale avrebbe potuto manifestarsi la resistenza del Senato o di una parte di essi, ma si è verificata dopo la mia nomina, dato che in Assemblea Plenaria nessun disegno di legge è stato discusso all'ingiù di quelli di approvazione dei bilanci preventivi che come è noto non contenevano le spese di guerra le quali venivano poi iscritte nel corso dell'esercizio con Regio Decreto Legge.-

Cosicchè la facoltà di voto ha potuto esercitarsi - parlo sempre del periodo anzidetto che mi riguarda direttamente - solo nelle commissioni e per emendamenti con finalità tecnico giuridiche non contrastanti con le di retti

tive fondamentali della politica del regime, perchè se tale contrasto vi fosse stato, il governo evidentemente non li avrebbe accettati e non accettandoli erano da ritenersi come ritirati.--

Non può quindi attribuirsi a tali voti il significato di adesione o meno al regime ed alla sua politica che avrebbe invece avuto la votazione sul complesso del disegno di legge, come l'ha sempre avuta in passato tanto che se fosse mancata in regime di democrazia si sarebbe quasi sempre verificata la crisi del Gabinetto in carica od il ritiro del Ministro proponente.--

Ed è appunto per questo, perchè trattavasi di una facoltà della più alta importanza politica il cui esercizio poteva mettere il governo in grave imbarazzo, che la detta votazione è stata abolita.--

E' stata conservata l'altra sugli emendamenti, ma come si è visto, essa è stata svuotata di ogni contenuto politico per cui i voti dati a tal fine, nel citato periodo, non possono considerarsi come un mezzo per contribuire al mantenimento del fascismo ed a rendere possibile la guerra e formare quindi oggetto della accusa di cui si discute.--

Nè a giustificazione di questa può sostenersi che con la presenza alla lettura del disegno di legge dalla quale derivava l'approvazione, siasi in certo modo data quella adesione che prima poteva manifestarsi con il voto sul complesso del progetto e ciò per due motivi: in primo luogo l'Art. 8 del D. Lgt. 27 Luglio 1944 parla di voto, cioè di un atto concreto ben definito nella sua entità ed in secondo luogo perchè la presenza o non presenza avrebbe potuto avere il valore di adesione o non adesione al provvedimento in discussione se fosse stata consentita la dichiarazione, da iscriversi a verbale, di volersi ritirare per non assistere alla lettura.--

Non essendo questo previsto dal regolamento, e non poteva esserlo per le ragioni stesse che avevano indotto all'abolizione del voto, non soltanto è venuta a mancare la prova dell'effettiva presenza, ma anche se questa non vi sia materialmente stata, tale circostanza è del tutto irrilevante in quanto nulla autorizza ad ammettere che l'anticipato allontanamento dell'aula sia stato determinato da dissenso politico piuttosto che da una causa di carattere personale.--

Tutto ciò premesso in linea generale, nel mio caso particolare devesi

considerare che, come ho sopra accennato, volli di proposito estraniarmi il più possibile dall'attività legislativa del regime.-

Sono infatti intervenuto alle Assemblee Plenarie solo per i bilanci preventivi dell'Africa Italiana - bilanci che come quelli di tutti gli altri dicasteri, purtroppo non rispondevano mai alle effettive necessità, alle quali venivano poi adeguati, durante l'esercizio, mediante iscrizioni di fondi disposte con decreti legge - per cui in definitiva la mia funzione è consistita nel partecipare alle poche adunanze - appena 20 in oltre 4 anni - tenute dalla Commissione dell'Africa Italiana alla quale avevo chiesto ed ottenuto di essere assegnato.-

Vi sono stato relatore soltanto di due insignificanti leggi di interesse locale come lo erano tutte le altre portate in discussione cui pochissime volte ho partecipato per precisazioni di ordine giuridico.

Non mi sono mai neppure valso della facoltà dell'art. 35 del regolamento del Senato di intervenire in Commissioni di cui non facevo parte per svolgervi emendamenti od articoli aggiuntivi al disegno di legge in esame cosicché sembrami che sotto nessun profilo mi si possa addebitare una attività senatoriale che abbia comunque contribuito al raggiungimento di quei fini che la legge condanna. Nè vale in contrario l'argomentazione di codesta Alta Corte, in aggiunta a quelle dell'Alto Commissario, secondo la quale pur svolgendo la mia attività nella Commissione dell'Africa Italiana, io non m'opposi all'infausta attività politica fascista, violatrice tra l'altro, delle norme statutarie.

Ripeto ancora una volta che la mia nomina è avvenuta nel maggio 1939 ~~quando~~ quando le modificazioni allo Statuto erano già in atto senza alcuna mia responsabilità per il semplice motivo che allorchè furono deliberate io non ero ancora Senatore.

Ho già dimostrato che in conseguenza di tali violazioni, tra cui quelle relative all'approvazione delle leggi, nessuna azione concreta è stata più possibile contro la politica del fascismo salvo che il Senato avesse assunto un atteggiamento rivoluzionario il chè è da escludere. - come è confermato dalla tradizione - per la natura stessa dell'Alto Consesso.

Ed allora, a meno di voler fare l'eresi a tutti i costi, un eresia però sterile ad ogni effetto, io non potevo agire in modo diverso da come ho agito, scegliere cioè una Commissione, quella dell'Africa Italiana, dove l'attività fosse minima e di un contenuto conciliabile con le mie convinzioni.

Si potrebbe tuttavia dire che in coerenza con queste io avrei dovuto astenermi dall'entrare in Senato non accettando la nomina.

Rispondo che non credetti di farlo perchè ebbi fiducia in tempi migliori per le patrie libertà, quella stessa fiducia che non è mancata in tanti altri, anche quando è sembrato che tutte stessero per crollare.

E ritenni nella mia coscienza che ciò fosse da preferirsi all'astensione per poter dare al momento opportuno un contributo fattivo al mio Paese.

I miei identici sentimenti debbono aver avuto quei Senatori che dovettero subire, per non averle potute impedire, le note violazioni statutarie perchè se io, malgrado queste, non ho ritenuto di rifiutare la nomina, essi, per loro conto, non hanno creduto di dimettersi pur sapendo che non dimettendosi potevano dar l'impressione di essere in definitiva acquiescenti alle medesime. E ciò giustamente non ha costituito per alcuno di loro un motivo di deminoria a codesta Alta Corte.

In ogni modo non si tratta, nell'applicazione della legge del luglio 1944 di giudicare le intenzioni, bensì concreti elementi di accusa tra i quali non può comprendersi - perchè non contemplate dalla legge stessa - l'aver accettato la nomina a Senatore in regime fascista e, in un particolare periodo successivo al 3 Gennaio 1925.

E di fatti la contestazione di cui al presente titolo riguarda - e non poteva essere altrimenti - la sola questione dei voti la cui infondatezza credo di aver sufficientemente dimostrate con le considerazioni che ho qui sopra esposte.

Con la propaganda entro e fuori il Senato - Ugualmente infondate si manifesta queste secondo titolo.

Ed in vero all'ingueri delle poche sedute cui ho partecipato, io non ho mai frequentato il Senato.

Nessuno mi ha mai visto seffermarmi a chiacchierare con colleghi nei corridoi e nelle sale di riunione e ciò è tanto vero che pochissimi Senatori - e cioè soltanto i miei amici - mi conoscono personalmente?

Altrettanto ripeto per i funzionari degli uffici e per i subalterni il che prova come sia del tutto inammissibile che io possa aver fatto propaganda in Senato per il fine colpito dalla legge.

E' incomprensibile che io abbia potuto farla fuori Senato, perchè una tale azione sarebbe stata in assoluto contrasto con le mie convinzioni di cui, salvo il necessario riserbo verso persone di sospetta fiducia, non ho mai fatto mistero con nessuno.

L'ammetterle, significherebbe riconoscere in me una doppiezza, uno spirito menzognere che nulla autorizza non dico presumere ma soltanto a pensare per cui, in mancanza di una qualsiasi prova, anche la più tenue, non mi si può attribuire un comportamento che verrebbe a tradursi in una grave ingiuria contro la mia moralità e la mia onorabilità.

Resta ora l'ultima parte dell'accusa:

Con altre azioni individuali - In che cosa consistano tali azioni la lettera dell'Alto Commissario non specifica e così la contestazione notificatami da V.E.

Nè dal fascicolo depositato in capelleria risulta, come più sopra ho accennato, un qualsiasi elemento in proposito per cui mancandomi la possibilità della corrispondente difesa, io chiedo, per un ovvio principio giuridico che trova la sua base nel diritto naturale dell'uomo, che l'accusa in questione sia opportunamente precisata.

Tuttavia, nell'ipotesi che si sia inteso far riferimento alle mie attività estranee a quella di Senatore ne parlerò brevemente ai fini di cui si discute.

Esclude senz'altro l'attività di partito che non solo non ho mai svolta sotto qualsiasi forma, ma dalla quale mi sono sempre tenuto lontano.

Le effettive mie attività nel periodo decorrente dalla mia nomina a Senatore sono le seguenti:

Magistrate della Corte dei Conti - Consigliere fino al 16 Gennaio 1941 e Presidente di Sezione successivamente - con l'incarico, sia nell'una veste che nell'altra, di Segretario Generale.

Membro, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale dell'Istituto Naz. di Previdenza Sociale;

-Membro del Collegio di Revisione dei conti del soppresso Commissariato delle Emigrazioni e Colonizzazioni;

= Rappresentante della Corte nel Comitato direttivo delle Lotterie Nazionali.

Esaminerò partitamente ciascuna delle predette funzioni incominciando dalle prime.

Quale Consigliere e Segretario Generale esercitai entrambe le funzioni in quanto non erano incompatibili e nulla ostava al loro abbinamento mentre ciò non fu più possibile quando fui nominato Presidente di Sezione nella cui qualità dovetti pertanto essere collocato fuori ruolo conservando il solo incarico di Segretario Generale.

Come Consigliere fui preposto al controllo dei Ministeri dell'Africa Italiana e della Cultura Popolare e svolsi il mio compito allo stesso modo di tutti gli altri Consiglieri aventi la mia medesima funzione.

Sulla portata di essa ritengo utile un breve chiarimento.

Come è ben noto le attribuzioni della Corte dei Conti sono di due ordini: di controllo le une, giurisdizionali le altre.

Senza soffermarmi su queste ultime le quali, anche se esercitate da Magistrati amministrativi non differiscono nella loro esplicazione, da quelle comuni giudiziarie, per il controllo bisogna tener presente che la Corte si limita ad accertare che gli atti dell'Amministrazione siano conformi alle Leggi ed ai regolamenti in vigore (art.13 del T.U. 12 Luglio 1934 n.1214). n.1214).

Nessuna valutazione del merito le è consentita per cui sfugge al suo esame l'opportunità del provvedimento, la sua convenienza economica e finanziaria, la pratica utilità di fronte all'interesse dei cittadini e della Nazione. Tale indagine richiederebbe mezzi tecnici adeguati ed in ogni modo, la conseguente pronanza trasferirebbe nell'organo di controllo la responsabilità che è propria dell'Amministrazione o quanto meno l'attenuerebbe il che giustamente non vollero i gloriosi Legislatori del nostro Risorgimento (la norma risale alla legge del 14 Agosto 1862 n.800).

Essi partirono dal presupposto di una attività amministrativa diretta

al bene della Patria per cui a raggiungere l'intento era necessario e sufficiente che l'apposito organo di controllo riconoscesse se i provvedimenti fossero conformi alle leggi e regolamenti che li avevano autorizzati.

Furtroppo se tale presupposto viene a mancare, non è certo il controllo della Corte che può rimettere sulla giusta via chi se ne sia allontanato.

Ed infatti purchè l'atto non deroghi alle norme dalle quali è disciplinato, la Corte non ha il potere di rifiutarne la registrazione anche se esso sia palesemente dannoso per la collettività.

E valga qualche esempio a meglio dimostrare quanto affermo.

Se un contratto per l'assunzione di un lavoro che non soddisfa ad alcun effettivo bisogno e che pertanto si traduce in una spesa improduttiva a tutto scapito di altre reali esigenze, è però redatto ed approvato nelle forme di legge e non viola disposizioni di carattere generale e speciale, è stato sottoposto ai prescritti pareri degli organi tecnici e del Consiglio di Stato, esso dal punto di vista della legittimità, quella cioè che la Corte è chiamata ad accertare, si presenta regolarissimo e deve essere registrato anche nell'ipotesi che il supremo organo consultivo abbia espresso un parere contrario al provvedimento. In tal caso - sempre agli effetti della registrazione - basta che il decreto di approvazione sia motivato con quelle considerazioni che l'Amministrazione ritiene più opportune nel suo insindacabile giudizio dato che la Corte non può valutarne il merito.

Altrettanto ripetesì per una provvista non strettamente necessaria o per materie che potrebbero utilmente essere sostituite con altre; per una concessione che risponda più ad interessi privati che pubblici; per una transazione per la quale non siano sufficientemente tutelati gli interessi dello Stato. Basterà per questa che vi siano i pareri dell'Avvocatura di Stato e del Consiglio di Stato che peraltro, come sopra si è visto, l'Amministrazione non è obbligata a seguire ed il decreto, per la Corte, si presenta regolare come deve ritenere regolari promozioni di funzionari per i quali è lecito il sospetto di favoritismi e la nomina di estranei ad un grado anche elevato

(non superiore al V) quando nel primo caso vi sia il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione emesso nelle debite forme e nel secondo vi siano i pareri prescritti dall'art'11 del R.D. 30 Dicembre 1923 n.3084

Questa in breve sintesi, è la condizione del controllo in Italia, problema molto grave che richiede tutta l'attenzione degli organi responsabili di governo per l'adeguamento di un Istituto - i cui principi informativi sono sempre quelli di circa un secolo fa - alle nuove esigenze politiche e sociali.

Ma fino ad oggi la Corte è quella che è, in base alle leggi che la regolano, per cui non le si può far carico degli effetti, eventualmente nocivi, dei provvedimenti registrati, nè attribuirle una complicità che non ha potuto e non poteva avere con coloro che li hanno emanati in quanto la sua pronuncia significa soltanto che la legge è stata rispettata.

E nessun interesse aveva l'amministrazione a non rispettarla - da ciò l'accoglimento di quasi tutte le osservazioni della Corte - in quanto l'oggetto del provvedimento che ne costituiva il merito, poteva restare immutato pur modificandosi la sua formulazione per renderla rispondente alle norme vigenti.

Quando poi a tale rispondenza l'amministrazione non credeva o poteva addivenire, aveva la possibilità di richiesta della registrazione con riserva e l'altra, molto facile per essa, di sostituire la norma ostacolatrice al corso del provvedimento con altra idonea allo scopo.

Da ciò deducesi che l'appartenenza alla Magistratura della Corte non è per se stessa un motivo, come non lo è per qualsiasi altra Magistratura Italiana, in base al quale possa ritenersi, neppure in via di larga presunzione, che si sia contribuito al mantenimento del fascismo ed a rendere possibile la guerra.

Il che se è pacifico per quella parte della magistratura della Corte addebita alle Sezioni Giurisdizionali non è men vero per l'altra addetta al controllo in quanto anche se in questa sede non si svolge un giudizio vero e proprio nelle consuete forme procedurali fra una parte attrice ad una convenuta, vi è pur sempre un giudizio sui generi che si conclude con la dichiarazione di legalità dell'atto in esame e con la sua registrazione op-

pure con la contraria dichiarazione e conseguente reiezione del provvedimento.

Il Magistrato del controllo, per la sua contemporanea qualità di Senatore, potrebbe essere incriminato, ai fini di cui trattasi, solo se nella sua azione si fosse rilevata una partigianeria, un'arbitraria interpretazione della legge a scopo fazioso, ma ciò fino a prova contraria non è neppure supponibile anche perchè, salvo l'involontario errore professionale, una illegittimità volutamente ammessa sarebbe ben presto conosciuta per le sue inevitabili ripercussioni, per la sua citazione come precedente da parte di altri interessati dimodochè il responsabile sarebbe facilmente identificato e non sfuggirebbe alla giusta sanzione.

Per quanto mi riguarda nulla ho da riaproverarmi avendo sempre adempiuto col massimo scrupolo al mio compito di Consigliere come è dimostrato dal fatto che nessuna critica sia pur lieve, mai è stata fatta alla funzione da me svolta.

Le relazioni annuali della Corte al Parlamento con l'indicazione del numero delle osservazioni sulle provvedimenti di quelle proposte dall'amministrazione nonché delle principali questioni trattate, suffragano pienamente l'affermazione circa la correttezza ed imparzialità dell'opera mia quale Consigliere, opera quindi del tutto estranea ai fini incriminati.

Per l'altra di Segretario Generale accennerò che questi ha le seguenti attribuzioni:

- è il verbalizzante delle Sezioni Riunite e dei Consigli di Presidenza cui però non partecipa come membro deliberante;
- fa parte del Consiglio di Amministrazione della Corte quale Membro relatore sugli argomenti in discussione e riferisce alla Commissione di disciplina sui termini e sulle prove dei fatti sottoposti al giudizio della medesima;
- provvede alla disciplina del personale, alla organizzazione dei servizi, alla vigilanza sull'andamento dei lavori dei singoli uffici in conformità delle direttive del Presidente, del quale esegue le disposizioni in materia;
- controlla e dà corso alle proposte dei capi degli uffici relative ai premi di operosità ai funzionari dipendenti per il lavoro straordinario.

Fio da essi compiute;

-rivede, confermandole e meno, le note annuali di qualifica al personale ;
 -sovrintende agli affari generali (corrispondenza varia con le amministrazioni delle State, richieste di fondi per il funzionamento della Corte in conto della assegnazioni di bilancio a questa riservate, manutenzione locali, ecc.) -
 -appone e firma - non perchè una apposita norma lo stabilisca, ma per la prassi sempre seguitasi dal 1862 in poi - il visto di registrazione sugli atti di Governo.

Appare dunque evidente che all'infuori di quest'ultima attribuzione, che tuttavia non ha alcun carattere politico in quanto consistente nella certificazione che il processo di riscontro dell'atto da parte dei competenti organi della Corte (Consiglieri addetti al controllo, Sezione del controllo e Sezioni Riunite) si è regolarmente conclusa con il visto e la registrazione ordinaria e con riserva talchè l'atto stesso può aver corso, tutte le altre si svolgono esclusivamente nell'ambito dell'Istituto senza alcuna ripercussione esteriore.

Io lo ho esercitato con serenità, obiettività ed assoluta imparzialità specie quelle riguardanti il personale che sono sempre le più delicate per le reazioni che suscitano quando non siano ispirate a criteri di giustizia ed equanimità.

I fascisti non ebbero da me alcun trattamento di favore, ma solo quello che la legge loro concedeva.

Pertanto della mia attività di Segretario Generale nulla si ricommette, anche in modo indiretto, alla accusa mossami.

Resta infine da esaminare la mia attività quale Sindaco dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di Revisore dei conti del Commissariato per le Emigrazioni e Colonizzazioni e di membro del Comitato Direttivo delle Lettere Nazionali.

Si tratta di compiti tecnici, il primo dei quali avuto da me quale esperto in materia previdenziale essendo laureato in matematica finanziaria ed attuariale e gli altri due per la mia esperienza nel campo del controllo giuridico contabile.

A prescindere che li ho adempiuti con senso di dovere entro i limiti stabiliti dalla legge eppendemi sempre alle spese non conformi ai

fini degli Istituti e non adeguate alle loro possibilità finanziarie, come appare dalle relazioni annuali ai bilanci delle varie gestioni e per l'Istituto di Previdenza Sociale anche dai Verbali del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, sta di fatto che l'esercizio delle predette funzioni non ha avuto e per la sua natura non poteva avere, alcun riflesso politico qualificabile come contributo al mantenimento del fascismo ed a rendere possibile la guerra.

Pertanto dagli incarichi medesimi non possono trarsi elementi che comunque avvalorino l'accusa fattami:

Nel richiamarmi inoltre alla circostanza che un mio collega e precisamente il Presidente di Sezione della Corte dei Conti, Dott. Pericle Cardinali, nominato anche lui Senatore nell'anno 1939, pur avendo frequentato più di me il Senato e svolta la sua attività in altra Commissione ben più importante, dal punto di vista politico-legislativo, di quella dell'Africa Italiana, non è stato rinviato a questa Alta Corte, concludo che nei miei riguardi veglia dichiararsi che non si verificano i motivi di decadenza previsti dall'art. 8, com. 2° del D.L.lgt. 27 Luglio 1944 N° 159.

Senza a disposizione di V.E. per qualunque altro chiarimento sia in iscritto che verbale, si ritenesse necessario.

Roma, Ottobre 1944

IN NOME DI S.A.R. UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

L'Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo,
riunita in Camera di Consiglio,
ha emessa la seguente

ORDINANZA

Letta la richiesta dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, in data del 7 agosto 1944, per la dichiarazione di decadenza di

MANCINI Bruto, nato il 1 aprile 1880 a Roma, dalla carica di Senatore per avere mantenuto il fascismo e reso possibile la guerra sia con i voti che con le azioni (fu nominato Senatore nel 1939 e partecipò alla Commissione legislativa dell'Africa italiana), fra cui la propaganda esercitata fuori e dentro il Senato;

Esaminate le deduzioni difensive dell'interessato;

Sentite il relatore;

Letti gli art. 8 del D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159 e 8 del D.L.L. 13 settembre 1944 n. 198;

D I C H I A R A

MANCINI Bruto decaduto dalla carica di Senatore.

Roma, 30 ottobre 1944

Per estratto conforme all'originale

Roma, 11 14 novembre 1944

IL CANCELLIERE ~~CAPO~~ DELL'ALTA CORTE

Difiamy





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo composta dai SIGG.:

MARONI	Dr.	Lorenzo	Presidente
BORRAGINE	"	Vincenzo	
FINZI	"	Aurelio	
CATALDI	"	Pietro	
LAY	"	Guido	
BOCCONI	On.AVV.	Alessandro	
GESSA	Avv.	Antonio	
VITAGLIANO	Prof.AVV.	Gaetano	
TERRACINI	On.AVV.	Umberto	

riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo con atto 7 agosto 1944 ebbe a denunciare per la decadenza dalla carica il Senatore MANCINI Bruto, comprendendolo nel gruppo VI, composto di quei senatori i quali apparivano responsabili di aver mantenute il fascismo e resa possibile la guerra sia con i voti, sia con azioni individuali, fra cui propaganda fuori e den



tro il Senato. Nei confronti del MANCINI
 inoltre fu particolarmente osservato che,
 essendo stato nominato Senatore nel 1939,
 valevano le stesse considerazioni fatte
 per gli altri Senatori di uguale nomina,
 che, pur svolgendo la loro attività nelle
 Commissioni Legislative, non si opposero al
 la infausta politica fascista, violatrice,
 fra l'altro, delle norme statutarie.

A seguito di contestazione di tali ad-
 debiti, il MANCINI presentò un memoriale
 difensivo; ma con ordinanza in data 30 ot-
 tobre 1944 venne dichiarato decaduto dal-
 la carica.

Con atto del 28 giugno corr.anno egli
 ha avanzate istanza di revocazione della
 detta declaratoria di decadenza, corredata
 di numerosi documenti, e seguita in data
 1° luglio da un foglio aggiunto.

Tale istanza, basata sulla impossibili-
 tà in cui il MANCINI, senza sua colpa, si
 sarebbe trovato di presentare una integra-
 le difesa, quale sarebbe stata necessaria,
 deve, alla stregua dei principi già sancit
 ti da quest'Alta Corte di Giustizia in ma-



teria di revocazione, essere ammessa. È
 invero stato ora comprovato con regolare
 certificato che nel tempo in cui si svolse
 il giudizio di decadenza il MANCINI fu ma-
 lato di grave esaurimento nervoso, tanto
 da non potersi applicare se non in misura
 assai limitata. Aggiungasi che la posizio-
 ne del MANCINI fu esaminata nella seconda
 adunanza tenuta dall'Alta Corte, quando
 non erano ancora chiari e precisati i cri-
 teri di giudizio. Il MANCINI pertanto, da-
 to l'addebito a lui mosso, ritenne che l'at-
 tività incriminata dovesse considerarsi sol-
 tanto quella precedente la guerra, ed omi-
 se completamente di illustrare l'attività
 da esso svolta dopo l'8 settembre, tanto
 più che in quel tempo esso si trovava an-
 che nella impossibilità di dimostrare con
 i necessari documenti. Per tale complesso
 di ragioni non è a dubitare che il MANCI-
 NI venne a trovarsi costretto, senza sua
 colpa, a presentare una difesa del tutto
 deficiente e manchevole, onde non potesse
 darsi ingresso alla proposta istanza di re-
 vocazione.



Passando quindi al riesame di merito, si osserva che il MANCINI ha ora potuto dimostrare in maniera completa che la sua carriera si svolse regolarmente senza interferenze o protezioni fasciste. Referendario dopo 23 anni; Consigliere dopo 30, raggiunse dopo altri sei anni il grado di Primo Vice di Sezione; la sua nomina a Senatore fu dovuta esclusivamente al suo grado ed ai suoi meriti di carriera. Fu iscritto al partito nel 1932, quando già da quattro anni era Segretario Generale della Corte dei Conti, per l'obbligo imposto a tutti i funzionari statali. Fu sempre avverso al fascismo, e proteste come meglio poté i persecuitati dal regime. Così riuscì a far liberare dal carcere il commerciante VAGNOZZI arrestato e per propaganda antifascista; e quando il Primo Archivista RICCIO Corrado fu collocato a riposo in base alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché sprovvisto della tessera del partito, egli lo fece riassumere quale avventizio, prescindendo dalla tessera, che pur sarebbe stata richiesta.



Dopo l'armistizio e l'occupazione tedesca di Roma, assunse un notevole numero di giovani, figli e parenti di impiegati in servizio, quali finti avventizi, per sottrarli al servizio obbligatorio del lavoro. E quando in seguito di tempo si trovò costretto a licenziarli, si rifiutò di comunicare e far conoscere le loro generalità per impedire il loro rintraccio. Il 4 ottobre 1943, in pieno accordo col il Presidente f.f. TRIVELLI, partecipò all'adunanza plenaria della Corte, nella quale questa, prendendo netta posizione contro il governo illegittimo allora esistente, dichiarò che, pur essendo costretta alla registrazione degli atti per non arrestare la vita del Paese nella parte occupata, dovesse darsi al relativo visto il valore di un semplice annotamento nei registri dell'Istituto, e non di dichiarazione di legittimità degli atti stessi.

Favorendo poi visite mediche, e mediante altri espedienti, si oppose quanto più poté al trasferimento al nord dei funzionari, sfidando con grave suo pericolo le ire



e le minacce del Ministro BARRACU, cui non era sfuggita la sua persistente opera costruzionistica. Allorché la Presidenza del consiglio ordinò telegraficamente di denunciare all'Autorità Giudiziaria il P. Referendario SQUATRITI, che non era rientrato a Cremona al termine della licenza, con richiesta di assicurazione, egli dette disposizione perché la denuncia non fosse inoltrata, e non rispose alla richiesta di assicurazione.

Il MANCINI inoltre, quale Capo del Segretariato Generale, seppe sempre eludere le ripetute richieste dei fascicoli personali degli stati di servizio e degli altri incartamenti del Segretariato stesso, che alla ripresa dei lavori della Corte ha potuto così regolarmente funzionare. Ma, ciò che ha maggiore rilievo si è che il MANCINI riuscì a salvare, non ostante le accenite ricerche dei fascisti e dei tedeschi, tutti i volumi componenti il Doppio del Gran Libro del Debito Pubblico, provvedendo con il concorso del Generale GRIMI a farli trasportare dai locali del Collegio di Propaganda



Fide in Castel Gandolfo, ove non erano più al sicuro per i sopravvenuti bombardamenti, ed a farli mettere in salvo in luogo segreto e sicuro. Si deve a tale prezioso salvataggio se subito dopo il 5 giugno 1944, la Direzione Generale del Debito Pubblico, cui i volumi suindicati erano indispensabili, poté riprendere le sue normali funzioni.

Il MANCINI infine, mentre avrebbe potuto ricoverarsi in qualche tranquillo rifugio, non volle abbandonare il suo posto di Segretario Generale di fronte al governo repubblicano, pur rifiutandosi di ottemperare, sotto il pretesto di una malattia, che non venne in effetti riconosciuta, agli ordini perentori di trasferirsi al Nord; per il che venne ordinata dal BARRACU la sua rimozione dell'impiego con perdita della pensione.

Di fronte a tale imponente complesso di circostanze, che il MANCINI ha ora potuto con il completamento di una documentata difesa porre in essere, e che dimostrano la sua separazione dalla nefasta politica del regime, e le sue benemerite antifasciste, giustizia esige che sia revocata l'ordinanza



di decadenza dalla carica emessa nei suoi confronti nell'adunanza del 30 ottobre 1944, e sia respinta la relativa richiesta avanzata dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo

P. Q. M.

Ammissa la istanza di revocazione presentata dal Senatore MANCINI Bruto, revoca l'ordinanza di decadenza dalla carica pronunciata contro di lui nell'adunanza del 30 ottobre 1944, e respinge la relativa richiesta avanzata nei suoi confronti dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Così deciso in Roma nell'adunanza di Camera di Consiglio in data 9 luglio 1946 f°: MARONI-BORRAGINE-FINZI-CATALDI-LAY BOCCONI-GESSA-VITAGLIANO-TERRACINI.

Per estratto conforme all'originale per uso d'ufficio.

Roma, 29 agosto 1946



IL CANCELLIERE DELL'ALTA CORTE

[Handwritten signature]